

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 17

### DEL 15 NOVEMBRE 2016

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

# **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

## **DEFERIMENTI**

### **COLLEGIO 1**

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 15 novembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 11/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANDREA VISALLI (Presidente dell'A.S.D. Real Ramet all'epoca dei fatti),

Sig. MICHELANGELO BELLAMACINA (Calciatore dell'A.S.D. Real Ramet all'epoca dei fatti)

La Soc. A.S.D. REAL RAMET

La Procura Federale con nota 2845/1337 15-16/AA/ac del 21/09/2016 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

a) il sig. Andrea Visalli per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per non avere provveduto al regolare tesseramento del calciatore Michelangelo Bellamacina e per non avere sottoposto lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell'accertamento dell'idoneità sportiva; nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara Calcio Furci - Real Ramet del 07/02/2016 campionato di 3<sup>a</sup> Ctg Delegazione Provinciale di Messina. Infine della violazione dell'art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. perché svolgendo le funzioni di Accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato il calciatore Michelangelo Bellamacina, ha sottoscritto la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di gara e consentendo così che il calciatore stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

b) il sig. Michelangelo Bellamacina (nato il 26/06/1972) per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere egli disputato la gara Calcio Furci - Real Ramet del 07/02/2016 campionato 3<sup>a</sup> Ctg Delegazione Provinciale di Messina, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

c) la Soc. A.S.D. Real Ramet a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., Società alla quale appartenevano il sig. Andrea Visalli (Presidente e Dirigente accompagnatore ufficiale) e il sig. Michelangelo Bellamacina (calciatore) al momento della commissione dei fatti.

Le parti deferite, regolarmente convocate all'odierna udienza di rinvio dibattimentale, non si sono presentate, avendo peraltro il sig. Visalli rinunciato espressamente alla presenza, né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite, per ad esse addebitato giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Andrea Visalli l'inibizione di mesi 12, al sig. Michelangelo Bellamacina la squalifica per 4 giornate ed alla soc. A.S.D. Real Ramet l'ammenda di € 1.000,00 oltre punti tre di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti, rileva preliminarmente che il comma 4 dell'art. 32 ter C.G.S. recita che *"qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (n.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza"*.

La norma, che trova rispondenza nell'art. 44 comma 4 C.G.S. C.O.N.I., fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 C.G.S. sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (*"tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori"*).

Traslando il concetto procedurale al caso in esame, il Tribunale Federale Territoriale osserva che:

- La comunicazione di conclusione delle indagini porta la data del 27/07/2016 (prot. 1266/1337 pf15/16 AA/ac e risulta consegnata l'1/8/2016;
- Il termine di giorni 20 - concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi – è scaduto il 21/08/2016; per cui il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 20/09/2016;
- Ma, al contrario, il deferimento porta la data del 21/9/2016.

Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento sia stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4.

Poiché l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 C.G.S. C.O.N.I., la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l'hanno eccepita.

Il principio della tardività è sorretto anche dal pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita dal T.F.N. Sezione Disciplinare (comunicati ufficiali nn. 30 del 03/11/2016, 26 del 24/10/2016, 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017 – e numerosi altri) e dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. secondo il quale (decisione n. 27/2016 – 1<sup>a</sup> sezione): *"nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati..."*.

Va soggiunto che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare, dunque tenuta a fornire – secondo i principi generali – gli elementi di prova a supporto del deferimento, non ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali, rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dichiara irricevibile il deferimento.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le decisioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 20/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CALIO' ANTONINO (dirigente A.S.D. NASITANA);

A.S.D. NASITANA.

Stagione sportiva 2015 / 2016 – Campionato 1<sup>a</sup> categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3490/1338 pf15-16 GP/MB/pp del 06 ottobre 2016, il sig. Antonino Calio', quale Dirigente della A.S.D. NASITANA, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1, e all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta delle gare Nasitana / Tre Esse Brolo del 27/09/2015, Mamertina / Nasitana del 04/10/2015 e Nasitana / N.R. Patti del 11/10/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Marco Palmeri, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e in relazione alla medesima violazione la Procura Federale ha deferito la A.S.D. NASITANA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Antonino Calio';

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Nasitana.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti, rileva preliminarmente che il comma 4 dell'art. 32 ter C.G.S. recita che *“qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”*.

La norma, che trova rispondenza nell'art. 44 comma 4 C.G.S. C.O.N.I., fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 C.G.S. sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (*“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”*).

Traslando il concetto procedurale al caso in esame, il Tribunale Federale Territoriale osserva che:

- La comunicazione di conclusione delle indagini porta la data del 18/07/2016 (prot. 783/1338 pf15/16 SS/pp e in pari data è stata ritualmente trasmessa alle parti;
- Il termine di giorni 30 - concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi – è scaduto il 17/08/2016; per cui il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 16/09/2016;
- Ma, al contrario, il deferimento porta la data del 06/10/2016 e in tale data è stato comunicato alle parti deferite.

Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento sia stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4.

Poiché l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 C.G.S. C.O.N.I., la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l'hanno eccepita.

Il principio della tardività è sorretto anche dal pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita dal T.F.N. Sezione Disciplinare (comunicati ufficiali nn. 30 del 03/11/2016, 26 del 24/10/2016, 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017 – e numerosi

altri) e dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. secondo il quale (decisione n. 27/2016 – 1<sup>a</sup> sezione): *"nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati..."*.

Va soggiunto che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare, dunque tenuta a fornire – secondo i principi generali – gli elementi di prova a supporto del deferimento, non ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali, rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara irricevibile il deferimento.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le decisioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 21/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SANTO BLANDO (Presidente della POL. D. GANGI CALCIO all'epoca dei fatti),

Sigg. EPIFANIO SPITALE, GIUSEPPE SALVO e MASSIMILIANO VITALE (Dirigenti POL. D. GANGI CALCIO)

3) POL. D. GANGI CALCIO

La Procura Federale con nota 3751/1077 pf15-16/MB/ag del 12/10/2016 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

Il sig. Santo Blando, già Presidente della POL. D. GANGI CALCIO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. comunque non impedito le violazioni ascrivibili al tecnico sig. Marguglio Antonio, sia in relazione al suo mancato tesseramento quale tecnico e, comunque, in assenza di una richiesta di sospensiva ex art. 36 del Reg. del Settore Tecnico, nonché per avere partecipato, con funzioni dirigenziali, alle gare del 08/11/2015, 15/11/2015, 22/11/2015, 29/11/2015, 20/12/2015, 06/01/2016 e 10/01/2016 disputate dalla POL. D. GANGI CALCIO nel campionato di prima categoria organizzato dal C.R. Sicilia, nonostante gli fosse precluso, in quanto in costanza di inibizione o squalifica a seguito dei provvedimenti emessi dal Giudice sportivo e riportati nei C.U. n° 126 del 04/11/2015 e C.U. n° 184 del 16/12/2015 pubblicati dal C.R. Sicilia.

I sigg. Epifanio Spitale, Giuseppe Salvo e Massimiliano Vitale, per avere rispettivamente sottoscritto, nella qualità di dirigenti accompagnatori, le distinte delle gare come sopra disputate dalla Pol. D. Gangi Calcio, in cui dichiaravano che i nominativi ivi indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado che il tecnico sig. Antonio Marguglio non ne avesse titolo, in quanto non tesserato quale tecnico e comunque in assenza di una sua richiesta di sospensiva ex art. 36 Reg. Settore Tecnico, nonché utilizzato in costanza di squalifica o inibizione, come meglio rappresentato in precedenza in parte motiva.

La Pol. D. Gangi Calcio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili al Presidente sig. Santo Blando, al tecnico sig. Antonio Marguglio e ai dirigenti Epifanio Spitale, Giuseppe Salvo e Massimiliano Vitale.

Le parti deferite hanno fatto pervenire alla Procura Federale memoria difensiva datata 21/06/2016 ed altra in data 09/10/2016, riconoscendo di avere violato le norme del C.G.S., senza tuttavia avere voluto trarre vantaggio da tali comportamenti.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parte deferite, per quanto ad esse addebitato giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Santo Blando l'inibizione di mesi 12, al sig. Epifanio Spitale l'inibizione di mesi 6, al sig. Giuseppe Salvo l'inibizione di mesi 6, al sig. Massimiliano Vitale l'inibizione di mesi 6 ed alla Pol. D. Gangi l'ammenda di € 1.200,00.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti, rileva preliminarmente che il comma 4 dell'art. 32 ter C.G.S. recita che *"qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza"*.

La norma, che trova rispondenza nell'art. 44 comma 4 C.G.S. C.O.N.I., fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 C.G.S. sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (*"tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori"*).

Traslando il concetto procedurale al caso in esame, il Tribunale Federale Territoriale osserva che:

- La comunicazione di conclusione delle indagini porta la data del 24/05/2016 (prot. 13618/1077 pf15/16 SS/us);
- Il termine di giorni 30 - concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi – è scaduto il 24/06/2016; per cui il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 24/07/2016;
- Ma, al contrario, il deferimento porta la data del 12/10/2016.

Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento sia stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4.

Poiché l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 C.G.S. C.O.N.I., la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l'hanno eccepita.

Il principio della tardività è sorretto anche dal pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita dal T.F.N. Sezione Disciplinare (comunicati ufficiali nn. 30 del 03/11/2016, 26 del 24/10/2016, 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017 – e numerosi altri) e dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. secondo il quale (decisione n. 27/2016 – 1<sup>a</sup> sezione): *"nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati..."*.

Va soggiunto che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare, dunque tenuta a fornire – secondo i principi generali – gli elementi di prova a supporto del deferimento, non ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali, rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dichiara irricevibile il deferimento.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le decisioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 22/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
 Sig. MAURIZIO TRIPI (Non socio - A.S.D. REAL TREMESTIERI);  
 A.S.D. REAL TREMESTIERI.  
 Stagione sportiva 2015 / 2016 – Campionato 1<sup>a</sup> categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3752/19 pf16-17GP/MB/pp del 12 ottobre 2016, il sig. Maurizio Tripi, non socio ma comunque riferibile alla A.S.D. REAL TREMESTIERI, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1, e all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta delle gare NBI Misterbianco / Real Nasitana del 11/10/2015, Real Tremestieri / Palagonia del 04/10/2015 e Aquile C. / Real Tremestieri del 27/09/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Primo Rivoli, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e in relazione alla medesima violazione la Procura Federale ha deferito la A.S.D. REAL TREMESTIERI, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Maurizio Tripi;  
 Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. REAL TREMESTIERI.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare, disputate dalla A.S.D. REAL TREMESTIERI, dal non socio deferito è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Primo Rivoli (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 125.604), non regolarmente tesserato.

Tali circostanze sono state ulteriormente confermate dallo stesso sig. Tripi, a suo dire all'epoca dei fatti "rappresentante" della Società, che ha fornito all'allenatore sig. Rivoli, per quanto di ragione, una dichiarazione di manleva assumendosi ogni responsabilità in ordine al mancato buon esito del tesseramento del tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Maurizio Tripi omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:  
 Mesi due di inibizione a carico del sig. Maurizio Tripi;  
 Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. REAL TREMESTIERI.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 23/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
 Sig. PLACIDO ALACQUA (Presidente A.S.D. GIOVANILE MILAZZO);  
 A.S.D. GIOVANILE MILAZZO.

Stagione sportiva 2015 / 2016 – Campionato Allievi regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3789/1014 pf15-16GP/MB/pp del 12 ottobre 2016, il sig. Placido Alacqua, quale Presidente della A.S.D. GIOVANILE MILAZZO, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1, e all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta delle gare G. Milazzo / Comp. Del Tirreno del 25/09/2015 e Zafferano / G. Milazzo del 04/10/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Francesco Caragliano, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e in relazione alla medesima violazione la Procura Federale ha deferito la A.S.D. GIOVANILE MILAZZO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Placido Alacqua;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Giovanile Milazzo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva preliminarmente che il comma 4 dell'art. 32 ter C.G.S. recita che *“qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”*. La norma, che trova rispondenza nell'art. 44 comma 4 C.G.S. C.O.N.I., fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 C.G.S. sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (*“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”*).

Traslando il concetto procedurale al caso in esame, il Tribunale Federale Territoriale osserva che:

- la conclusione delle indagini porta la data del 03/05/2016 (prot. 12174/1014 pf15-16/SS/pp);
- il termine di giorni 30 - concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi – è scaduto il 03/06/2016; le parti deferite hanno controdedotto con memoria del 07/06/2016;
- per cui il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè plausibilmente entro il 06/07/2016;
- ma, al contrario, il deferimento è stato comunicato il 12/10/2016;

Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4, per cui va dichiarato irricevibile.

Poiché l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 C.G.S. C.O.N.I., la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l'hanno eccepita.

Il principio della tardività è sorretto anche il pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita dal T.F.N. Sezione Disciplinare (comunicati ufficiali nn. 30 del 03/11/2016, 26 del 24/10/2016, 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017 – e numerosi altri) e dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. secondo il quale (decisione n. 27/2016 – 1<sup>a</sup> sezione): *“nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi*



*generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati...".*

Va soggiunto che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare e dunque tenuta a fornire – secondo i principi generali – gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dichiara irricevibile il deferimento.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le decisioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 24/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIACOMO RUSTICO (Calciatore A.S.D. CAMPOBELLO);

Sig. GIUSEPPE RUSTICO (Calciatore A.S.D. CAMPOBELLO);

A.S.D. CAMPOBELLO.

Stagione sportiva 2015 / 2016 – Campionato 1<sup>a</sup> categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3506/1266 pf15-16GP/MB/pp del 06 ottobre 2016, i sigg. Giacomo Rustico e Giuseppe Rustico, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1, e all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere rispettivamente sottoscritto le distinte delle gare Nostra Signora del Golfo / Campobello del 06/01/2016 e Campobello / Siacca del 10/01/2016, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Filippo Cavataio, non regolarmente tesserato con la A.S.D. Campobello.

Con la medesima nota e in relazione alle medesime violazioni la Procura Federale ha deferito la A.S.D. CAMPOBELLO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite hanno fatto pervenire richiesta di rinvio, essendo impediti a presenziare per motivi di lavoro.

Il rappresentante della Procura Federale pur insistendo nelle ragioni del deferimento, non si è opposto al rinvio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone rinviarsi il procedimento al 06/12/2016 ore 15.30, previa sospensione dei termini decadenziali ex art. 38 comma 5 C.G.S. C.O.N.I., dando mandato alla segreteria di procedere alla comunicazione alle parti deferite.

### **Procedimento n. 25/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SANTO STURIALE (Dirigente A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA);

Sig. GIUSEPPE AMANTE (Non socio ma riferibile alla A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA);

A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA.

Stagione sportiva 2015 / 2016 – Campionato 1<sup>a</sup> categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3741/1275 pf15-16GP/MB/pp del 12 ottobre 2016, i sigg. Santo Sturiale e Giuseppe Amante, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38

comma 1, e all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere il primo sottoscritto le distinte delle gare Sporting C. Messina / Pro Mende del 26/09/2015 e Sporting C. Messina / Real Rometta del 10/10/2015 e il secondo la distinta della gara V. Milazzo / Sporting C. Messina del 10/01/2016, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Mariano tomarchio, non regolarmente tesserato con la A.S.D. Sporting Club Messina.

Con la medesima nota e in relazione alle medesime violazioni la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Sporting Club Messina, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sigg. Santo Sturiale;

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Giuseppe Amante;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti, rileva preliminarmente che il comma 4 dell'art. 32 ter C.G.S. recita che *"qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza"*.

La norma, che trova rispondenza nell'art. 44 comma 4 C.G.S. C.O.N.I., fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 C.G.S. sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (*"tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori"*).

Traslando il concetto procedurale al caso in esame, il Tribunale Federale Territoriale osserva che:

- La comunicazione di conclusione delle indagini porta la data del 12/07/2016 (prot. 565/1275 pf15/16 SS/pp) ed è pervenuta alle parti tra il 18 e il 22/07/2016;
- Il termine di giorni 30 - concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi - è scaduto il 21/08/2016; per cui il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 20/09/2016;
- Ma, al contrario, il deferimento porta la data del 12/10/2016.

Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento sia stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4.

Poiché l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 C.G.S. C.O.N.I., la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l'hanno eccepita.

Il principio della tardività è sorretto anche dal pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita dal T.F.N. Sezione Disciplinare (comunicati ufficiali nn. 30 del 03/11/2016, 26 del 24/10/2016, 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017 - e numerosi altri) e dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. secondo il quale (decisione n. 27/2016 - 1<sup>a</sup> sezione): *"nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati..."*.

Va soggiunto che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare, dunque tenuta a fornire - secondo i principi generali - gli elementi di prova a supporto del deferimento, non

ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali, rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara irricevibile il deferimento.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le decisioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

## COLLEGIO 2

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 15 novembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.**

### **Procedimento n° 647/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. VIS SOLUNTO

Sig. GIUSEPPE TARANTINO (Presidente A.S.D. Vis Solunto)

Sigg. Francesco Busalacchi, Stefano Imburgia, Francesco Incandela, Emanuele Principato, Salvatore Cuccione, Salvatore Maria Lo Cascio, Salvatore Lo Dolce, Andrea Marchese, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso e Emanuele Figlia, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 10/10/2016 proc. 3655/1315 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta. Tuttavia, all'udienza dibattimentale, la Società, in persona del Suo Presidente, ha depositato i certificati medici di idoneità relativi ai calciatori sigg. Francesco Busalacchi, Salvatore Lo Dolce, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso e Emanuele Figlia ed ha evidenziato di non avere in organico il calciatore sig. Salvatore Cuccione.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso rimettendosi alle decisioni del Tribunale per quanto attinente ai suindicati calciatori, chiedendo inoltre l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. VIS SOLUNTO;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Tarantino;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti per i quali rimane non acquisito il certificato di idoneità medico – sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva preliminarmente che il comma 4 dell'art. 32 ter C.G.S. recita che *"qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (n.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del*

*termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza".* La norma, che trova rispondenza nell'art. 44 comma 4 C.G.S. C.O.N.I., fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 C.G.S. sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (*"tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori"*).

Traslando il concetto procedurale al caso in esame, il Tribunale Federale Territoriale osserva che:

- la conclusione delle indagini porta la data dell'08/07/2016 (prot. 479/proc. 1315 pf15/MS/mm);
- il termine di giorni 30 - concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi – è scaduto il 07/08/2016;
- per cui il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 06/09/2016;
- ma, al contrario, il deferimento porta la data del 10/10/2016.

Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4, per cui va dichiarato irricevibile.

Poiché l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 C.G.S. C.O.N.I., la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l'hanno eccepita.

Il principio della tardività è sorretto anche il pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita dal T.F.N. Sezione Disciplinare (comunicati ufficiali nn. 30 del 03/11/2016, 26 del 24/10/2016, 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017 – e numerosi altri) e dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. secondo il quale (decisione n. 27/2016 – 1<sup>a</sup> sezione): *"nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati..."*.

Va soggiunto che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare e dunque tenuta a fornire – secondo i principi generali – gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dichiara irricevibile il deferimento.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le decisioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 648/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. DONNALUCATA

Sig. MASSIMILIANO ARRABITO (Presidente A.S.D. DONNALUCATA)

Sigg. Antonino Aprile, Cristian Campanella, Ignazio Cannizzaro, Angelo Manenti, Luigi Puzzo, Francesco Trovato, Claudio Abbate, Giancarlo Assenza, Carlo Carnemolla, Giorgio Rendo, Bartolo Tasca, Andrei Costantino Vira, Piero Virderi, Giuseppe Andrea Zisa, Damiano Ficili, Giorgio Scarso e Giuseppe Fede, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato 3<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/10/2016 proc. 3732/1316 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.800,00 a carico della società A.S.D. DONNALUCATA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi diciotto a carico del tesserato deferito sig. Massimiliano Arrabito;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva preliminarmente che il comma 4 dell'art. 32 ter C.G.S. recita che *"qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza"*. La norma, che trova rispondenza nell'art. 44 comma 4 C.G.S. C.O.N.I., fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 C.G.S. sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (*"tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori"*).

Traslando il concetto procedurale al caso in esame, il Tribunale Federale Territoriale osserva che:

- la conclusione delle indagini è stata comunicata l'11/07/2016 (prot. 531/proc. 1316 pf 15-16 MS/mm);
- il termine di giorni 30 - concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi - è scaduto il 10/08/2016;
- per cui il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 09/09/2016;
- ma, al contrario, il deferimento porta la data dell'11/10/2016.

Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4, per cui va dichiarato irricevibile.

Poiché l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 C.G.S. C.O.N.I., la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l'hanno eccepita.

Il principio della tardività è sorretto anche il pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita dal T.F.N. Sezione Disciplinare (comunicati ufficiali nn. 30 del 03/11/2016, 26 del 24/10/2016, 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017 - e numerosi altri) e dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. secondo il quale (decisione n. 27/2016 - 1<sup>a</sup> sezione): *"nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione"*

*dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati...".*

Va soggiunto che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare e dunque tenuta a fornire – secondo i principi generali – gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dichiara irricevibile il deferimento.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le decisioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n° 649/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. POLISPORTIVA SPORT & VITA

Sig. ANTONINO SANTONOCITO (Presidente A.S.D. POLISPORTIVA SPORT & VITA)

Sigg. Filippo Lombardo, Francesco Prezzavento, Gaetano Chinnici, Michael Consoli, Rosario Guglielmino, Gaetano Indelicato, Cristian Moschitta, Giuseppe Privitera, Filippo Manuel Riela, Carmelo Andrea Scalia, Salvatore Scuderi, Ivan Nicotra, Antonio Scilletta, Francesco La Mastra, Giuseppe Bruno, Graziano Romeo, Gianluca Michel Barone, Antonio Bentivegna, Salvatore Scalia, Rosario Alonzo e Salvatore Recupero, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/10/2016 proc. 3792/1345 pf 15-16 MS/mm, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.400,00 a carico della società A.S.D. POLISPORTIVA SPORT & VITA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi ventiquattro a carico del tesserato deferito sig. Antonino Santonocito;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva preliminarmente che il comma 4 dell'art. 32 ter C.G.S. recita che *"qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza".*

La norma, che trova rispondenza nell'art. 44 comma 4 C.G.S. C.O.N.I., fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 C.G.S. sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (*"tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori"*).

Traslando il concetto procedurale al caso in esame, il Tribunale Federale Territoriale osserva che:

- la conclusione delle indagini porta la data del 11/07/2016 (prot. 546/proc. 1345 pf15/16) MS/mm);
- il termine di giorni 30 - concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi – è scaduto il 10/08/2016;
- per cui il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 09/09/2016;
- ma, al contrario, il deferimento porta la data del 12/10/2016.

Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4, per cui va dichiarato irricevibile.

Poiché l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 C.G.S. C.O.N.I., la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l'hanno eccepita.

Il principio della tardività è sorretto anche il pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita dal T.F.N. Sezione Disciplinare (comunicati ufficiali nn. 30 del 03/11/2016, 26 del 24/10/2016, 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017 – e numerosi altri) e dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. secondo il quale (decisione n. 27/2016 – 1<sup>a</sup> sezione): *"nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati..."*.

Va soggiunto che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare e dunque tenuta a fornire – secondo i principi generali – gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dichiara irricevibile il deferimento.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le decisioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15 novembre 2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**